



## Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 DEL 20-12-2022

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) –  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023**

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Dicembre, alle ore 21:15, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

| Componente                 | Presente | Assente | Componente         | Presente | Assente |
|----------------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|
| GUERCIOTTI IGOR<br>STEFANO | X        |         | BOSELLI CARLO      | X        |         |
| DAINESI NEVIS              | X        |         | RONCORONI LAILA    | X        |         |
| PEDOTE DOMENICO            | X        |         | BERTOLOTTI DANIELA | X        |         |
| SCHIVARDI CARLO            | X        |         | PEZZINI PIETRO     | X        |         |
| PRETALLI ELENA             | X        |         | MAZZUCCHI PAOLO    | X        |         |
| RANIERI MAURIZIO           | X        |         |                    |          |         |

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IGOR STEFANO GUERCIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto in  
tegralmente risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 258 predisposta in data 05-12-2022 dal Responsabile del Servizio;  
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale  
del presente atto):

- a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;
- b) Parere per la regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;

Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 11

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta n. 258 predisposta in data 05-12-2022 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

su proposta del Sindaco:

ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D  
.Lgs 18.08.2000, n.267;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta in esame;

Presenti n. 11 consiglieri, votanti n. 11

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



## **Comune di Pieve Fissiraga**

Provincia di Lodi

Ufficio: Contabilità e Bilancio

**Proposta n. 258 del 05-12-2022**

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) –  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per

il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 forma parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, alla data odierna non è stato adottato il decreto per cui vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

DATO ATTO che questo Ente si riserva comunque di procedere all'eventuale modifica della presente deliberazione, qualora intervenissero modifiche normative a cui occorrerà adeguarsi;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE |         |        | TIPO IMMOBILE                  |
|----------|---------|--------|--------------------------------|
| Base     | Massima | Minima |                                |
| 0,50%    | 0,60%   | 0,00%  | Abitazione principale di lusso |
| 0,10%    | 0,10%   | 0,00%  | Fabbricati rurali strumentali  |
| 0,10%    | 0,25%   | 0,00%  | Beni “merce”                   |
| 0,76%    | 1,06%   | 0,00%  | Terreni agricoli               |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,76%  | Fabbricati gruppo “D”          |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,00%  | Altri immobili                 |

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

| TIPO IMMOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALIQUOTA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,6 per mille   |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019. | Esclusi dall'IMU |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e                                                                                                                                                                                                        | 5 per mille      |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019                                                                                                                                                      |                                                             |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 10,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile |
| Unità immobiliari locate ed adibite ad abitazione principale dal locatario                                                                                                                                                                        | 5 per mille                                                 |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                  | 10,60 per mille                                             |
| Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti                                                                                                                                            | 10,60 per mille                                             |
| Beni merce                                                                                                                                                                                                                                        | ESENTI                                                      |
| Fabbricati rurali strumentali                                                                                                                                                                                                                     | ESENTI                                                      |

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/05/2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

propone al Consiglio Comunale di

## DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) approvare le seguenti aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2023

| TIPO IMMOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALiquOTA                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,6 per mille                                               |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all’abitazione principale così come definiti dall’art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019. | Esclusi dall’IMU                                             |
| Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019                                                                                                           | 5 per mille                                                  |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune                             | 10,60 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile |
| Unità immobiliari locate ed adibite ad abitazione principale dal locatario                                                                                                                                                                                                    | 5 per mille                                                  |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60 per mille                                              |
| Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti                                                                                                                                                                        | 10,60 per mille                                              |
| Beni merce                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESENTI                                                       |
| Fabbricati rurali strumentali                                                                                                                                                                                                                                                 | ESENTI                                                       |

- 2) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

- 3) di stabilire, per l’esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

- 4) di riservarsi di procedere all’eventuale modifica della presente deliberazione, in applicazione di successive disposizioni normative emanate per tale materia.

- 5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

propone al Consiglio Comunale di

## DELIBERARE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**IGOR STEFANO GUERCIOTTI**

Il Segretario  
**DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA**

---